



12919/14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Arturo Cortese

-Presidente-

Aldo Cavallo

-Consigliere-

Margherita Cassano

-Consigliere-

Antonella Patrizia Mazzei

-Relatore-

Lucia La Posta

-Consigliere-

Sent. n. sez. 1569/2013

UP 8/11/2013

R.G.N. 35942/2012

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

**CIANCIARUSO Cosimo**, nato a Taranto il 21 gennaio 1965,

avverso la sentenza in data 30 settembre 2011 della Corte di assise di appello di Taranto nel proc. n. 1/2011 R.G.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
sentita, nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2013, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;  
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Enrico Delehay, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;  
uditi i difensori dell'imputato, avvocato Alfredo Gaito e Iole Miele, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di assise di appello di Taranto, con sentenza pronunciata il 30 settembre 2011 e depositata il 9 maggio 2012, ha confermato la condanna

cf-

all'ergastolo inflitta dalla Corte di assise della stessa sede, in data 28 aprile 2010, a Cianciaruso Cosimo per i seguenti delitti, unificati nella continuazione: omicidio pluriaggravato per avere, in concorso con il defunto<sup>x</sup> Martera Luigi, con premeditazione e per motivi abietti, consistiti nella punizione della vittima per sospetto tradimento, e al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata clan Cesario-Martera-Cianciaruso, cagionato la morte del ventiquattrenne Quero Nicola, nei confronti del quale il Martera, assistito dal Cianciaruso, esplodeva un colpo di pistola cal. 7,65 alla testa e, insieme, occultavano il cadavere all'interno di un pozzo, in Taranto, il giorno 11 gennaio 1991 (capo A); detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola calibro 7,65 e relative munizioni, al fine di commettere il suddetto omicidio e agevolare l'associazione mafiosa Cesario-Martera-Cianciaruso, in Taranto, il giorno 11 gennaio 1991 (capo B); tentata rapina, aggravata dal numero delle persone, per avere, in concorso con Giannone Gaetano e con il defunto Martera Luigi, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, con violenza e minaccia, del denaro destinato alle paghe degli operai della Cementir s.r.l. (lire 100 milioni), trasportato su un'Alfa 33, a bordo della quale viaggiavano Quaranta Cosimo e Giallurito Maurizio, che gli autori del fatto cercarono di bloccare con la propria autovettura di provenienza furtiva, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, in Taranto, il 19 dicembre 1990 (capo C).

1.1. La suddetta condanna ha fatto seguito ad un primo processo a carico del medesimo imputato e per lo stesso fatto, sfociato nella sentenza della Corte di assise di appello di Taranto in data 29 maggio 2002, confermativa della sentenza di primo grado, emessa il 9 maggio 2000, di condanna del Cianciaruso all'ergastolo, entrambe annullate senza rinvio da questa Corte di cassazione, giusta sentenza del 6 maggio 2004, per difetto di condizione di procedibilità.

Il Cianciaruso, infatti, estradato dalla Spagna il 18 agosto 1995, alla data di promozione dell'azione penale per concorso nell'omicidio di Quero Nicola, risultava estradato anche in via estensiva per reati diversi dal detto omicidio, per il quale l'ulteriore estensione dell'extradizione era intervenuta soltanto dopo che il primo processo per il medesimo omicidio, instaurato a seguito della collaborazione con la giustizia intrapresa da Martera Luigi il 2 maggio 1996, era già pendente davanti alla Corte di assise di Taranto. Con la ricordata sentenza del 6 maggio 2004, pertanto, questa Corte aveva preso atto del difetto di condizione di procedibilità, per violazione del principio di specialità dell'extradizione nel momento in cui era stata esercitata l'azione penale, e aveva annullato senza rinvio entrambe le sentenze di primo e secondo grado limitatamente alla condanna del Cianciaruso in quel processo, denominato

*Aberratio*, che contava altri dieci imputati (Cellammare+10), contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero competente.

Promossa nuovamente l'azione penale nei confronti del Cianciaruso, sulla base di ordinanza di estensione dell'extradizione ai delitti oggetto dell'attuale processo, emessa dalla Corte nazionale di Madrid il 30 settembre 1999 e divenuta irrevocabile il successivo 25 novembre, l'imputato ha eccepito, in entrambi i gradi del secondo e attuale processo, la nullità dell'estensione estradizionale per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, sia nella fase del suo interpello da parte dell'Autorità giudiziaria italiana il 14 luglio 1997, allorché era già detenuto in Italia per altra causa, non essendo stato assistito in quella sede dal difensore di fiducia, avvocato Caroli di Taranto, benché da lui stesso indicato al pubblico ministero interpellante; sia nell'udienza svoltasi, il 30 settembre 1999, in assenza del Cianciaruso e del suo difensore di fiducia, davanti alla Corte nazionale spagnola, la quale, alla presenza del solo difensore nominato d'ufficio, aveva disposto l'estensione dell'extradizione, senza neppure notificare tale provvedimento all'estradatao.

1.2. Entrambe le Corti di merito hanno ritenuto infondate le eccezioni suddette e la conseguente denuncia di improcedibilità dell'azione penale.

- Quanto al processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del Cianciaruso, allegato alla più recente richiesta di estensione dell'extradizione, inoltrata dall'Autorità italiana a quella spagnola, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, i giudici di merito hanno osservato che tale verbale non ha natura giurisdizionale, poiché la sua funzione è quella di una informazione di garanzia volta a comunicare all'interessato che è stata richiesta l'extradizione e a consentirgli di attivare ogni opportuna iniziativa difensiva presso le Autorità dello Stato richiesto, con la conseguenza che non è prevista la partecipazione del difensore e, quindi, la doglianza del Cianciaruso per non essere stato assistito dal suo difensore di fiducia in sede di interpello, il 14 luglio 1997, era infondata, risultando altresì dalla lettura del medesimo verbale che l'interpellato era stato puntualmente informato dei reati oggetto della nuova richiesta di estradizione e posto in condizione di esercitare i suoi diritti rispetto ai quali aveva espresso, secondo le Corti di merito, una volontà astensionistica, poiché aveva testualmente dichiarato: "(...) *non voglio sapere niente di questo fatto*"; aveva, quindi, contestato l'interpello da parte del pubblico ministero delegato di Trani anziché a cura di quello distrettuale di Bari; aveva, inoltre, affermato di volere essere ascoltato con il suo difensore, avvocato Caroli di Taranto; e, infine, si era

allontanato senza neppure sottoscrivere il verbale. E, a sostegno della tesi in diritto, la Corte territoriale ha addotto i principi affermati nella sentenza di questa Corte di cassazione n. 32346 del 5/04/2002, dichiarativa della legittimità dell'extradizione del Cianciaruso con riguardo ai delitti di cui all'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 1°/08/1996.

- Quanto al procedimento di estensione dell'extradizione, svoltosi dinanzi al giudice spagnolo e sfociato nell'anzidetto provvedimento positivo del 30 settembre 1999, i giudici di merito hanno ritenuto che il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Costituzione, implica che le forme del controllo sulla legittimità dell'extradizione disposta dallo Stato estero richiesto siano insindacabili da parte del giudice italiano, con conseguente proponibilità delle eccezioni di nullità del procedimento, per ritenuta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nonché per omessa notificazione del provvedimento finale, davanti alla stessa Corte spagnola, la quale, peraltro, aveva garantito all'imputato la difesa di ufficio nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto come inviolabile anche dalla Costituzione spagnola. E, a conforto di tale tesi in diritto, è stata citata altra sentenza di questa Corte n. 41720 del 19/10/2005 di rigetto del ricorso proposto dello stesso Cianciaruso avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, in data 16/02/2005, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza dell'interessato diretta ad ottenere la declaratoria di ineseguibilità della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce il 20/11/1992 per fatti ai quali la Corte nazionale spagnola di Madrid, con provvedimento del 22/03/2004, aveva esteso l'extradizione già concessa per altro reato.

1.3. Nel merito la condanna del Cianciaruso alla pena dell'ergastolo è stata confermata dalla Corte di appello sulla base delle considerazioni che seguono.

- E' stato, innanzitutto, valorizzato il contesto storico ambientale-mafioso nel quale si inscriveva l'omicidio di Quero Nicola; in proposito, sono stati utilizzati i contenuti di alcune sentenze irrevocabili: a) la prima emessa dalla Corte di assise di appello di Taranto il 13/10/1999, nel processo denominato *Ellesponto*, nei confronti di Modeo Riccardo + 88, che aveva accertato la presenza ed operatività, in Taranto, dal 1987 al 1993, di agguerrita associazione di tipo mafioso, facente capo ai fratelli Modeo, Gianfranco, Riccardo e Claudio, in guerra contro l'associazione diretta da De Vitis Salvatore, D'Oronzo Orlando e Ricciardi Cataldo, dedita prevalentemente ad estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti; in forza di tale sentenza il Cianciaruso, congiuntamente a Martera Luigi e ad altri numerosi imputati, era stato condannato per partecipazione sia

all'associazione di tipo mafioso dei fratelli Modeo, sia all'associazione -connessa alla prima- finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e, sempre in concorso col Martera, per il duplice omicidio di Murianni Cosimo e Cristello Luigi, commesso in Taranto il 23 aprile 1991, tutti delitti per i quali era stato regolarmente estradato dalla Spagna; b) la seconda sentenza utilizzata è quella emessa, il 24/01/2001, dal Tribunale di Taranto nei confronti di Aiello Francesco+142 nel processo denominato *Orrilo*, divenuta irrevocabile per molti imputati, tra cui Cesario Vincenzo, Giannone Gaetano, Mangieri Paolo e altri, che attestava la costituzione per gemmazione dall'originaria associazione dei fratelli Modeo, attraversata in quegli anni da profonde tensioni sia esterne che interne, di una nuova associazione facente capo al predetto Cesario Vincenzo, preposto al traffico della droga e alla gestione degli interessi economici del gruppo, e agli stessi Cianciaruso e Martera, addetti invece alle attività estorsive e alle azioni di fuoco, con insediamento e operatività di quest'ultimo clan nel territorio di Taranto vecchia; c) la terza sentenza richiamata è quella della Corte di assise di Taranto, in data 9 maggio 2000, resa nel suddetto processo nei confronti di Cellammare+10, denominato *Aberratio*, divenuta irrevocabile nei confronti di tutti gli imputati, tranne il Cianciaruso, come si è detto, per difetto di tempestiva estensione dell'estradizione, dalla quale risultava ulteriormente confermata la costituzione ed operatività della predetta associazione di tipo mafioso, che prese il nome dei suoi tre reggenti Cesario-Martera-Cianciaruso, staccatasi dall'originario sodalizio criminale facente capo ai fratelli Modeo.

- Il principale elemento a carico del Cianciaruso, definito in sentenza "pietra miliare" dell'attuale processo, è stato, quindi, individuato nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Martera Luigi, morto suicida in carcere il 3 febbraio 2002: il Martera, sentito in contraddittorio anche del Cianciaruso nel primo processo da questi subito per i medesimi fatti qui contestati, nel corso delle udienze del 14 e 28 gennaio 1998 e dell'11 febbraio dello stesso anno, i cui verbali sono stati acquisiti nell'attuale giudizio ex art. 512 cod. proc. pen., aveva confessato di essere stato l'autore materiale dell'omicidio di Quero Nicola, insieme al Cianciaruso. Secondo la rievocazione del Martera, il Quero era stato da lui colpito con un solo proiettile, calibro 7,65, in corrispondenza del lobo dell'orecchio destro, dopo essere stato trasportato in macchina, sulla quale si trovava anche il Cianciaruso che lo aveva chiamato, presso una masseria abbandonata, non lontana dall'ippodromo di Taranto, con la scusa di provare o spostare insieme alcune armi; giunti sul posto, il Martera aveva colpito il Quero e, con l'aiuto del Cianciaruso, lo aveva trascinato per circa trenta metri fino ad

un pozzo, rialzato di 80 centimetri da terra, nel quale, sempre con l'ausilio del Cianciaruso, dopo aver sollevato il Quero, sanguinante, lo avevano gettato.

Il Martera aveva indicato la causa del delitto nel ritenuto tradimento operato dalla vittima, giovane pregiudicato molto vicino al Cianciaruso e non affiliato ai Modeo, poiché il Quero era stato notato mentre si recava a casa di Murianni Tina, moglie di Modeo Riccardo, all'epoca detenuto: il Martera e il Cianciaruso, in quel periodo impegnati con Cesario Vincenzo a dare vita ad una propria associazione autonoma dai Modeo, temevano, infatti, che il Quero rivelasse alla Murianni le loro slealtà nella ripartizione dei proventi del traffico della droga e delle estorsioni, non interamente versati alla dirigenza dell'associazione Modeo, ma in parte trattiene dagli stessi Cesario-Martera-Cianciaruso, con la conseguente esposizione di quest'ultimi alla vendetta degli implacabili Modeo. Altre causali secondarie dell'omicidio, la cui esecuzione era stata preventivamente comunicata dal Martera al Cesario, in presenza del Cianciaruso, risiedevano, secondo le dichiarazioni del collaboratore, nelle intemperanze del giovane Quero, il quale, solo la sera prima della sua uccisione, insieme a tale Perrelli Emilio, aveva fatto uso per esigenze personali di un'autovettura rubata che avrebbe dovuto rimanere a disposizione del gruppo criminale, costringendo il Martera a recarsi a Lecce per ritirare, su incarico del Cesario, un campione di eroina, con un'autovettura "pulita", appartenente alla famiglia Cianciaruso, col rischio di una più agevole identificazione da parte della polizia, che, in effetti, durante il viaggio di ritorno, aveva inseguito il Martera, il quale fortunatamente era riuscito a disperdere i suoi inseguitori; lo stesso Quero, inoltre, dissipava lo "stipendio" ricevuto dal gruppo Cesario-Martera-Cianciaruso nell'acquisto di cocaina e per altri diversivi personali.

- Le Corti di merito hanno ritenuto soggettivamente credibile il Martera, apertosi alla collaborazione con la giustizia il 2 maggio 1996, non essendo emersa alcuna ragione di suo astio nei confronti del Cianciaruso, del quale era invece stretto alleato, ed essendosi il Martera innanzitutto autoaccusato di un delitto (l'omicidio del Quero appunto) per il quale non era neppure sottoposto ad indagini; parimenti attendibile, sul piano oggettivo, è stata apprezzata la sua rievocazione dell'omicidio, effettuata con precisione di dettagli, coerenza e costanza nel corso della prestata collaborazione.

I giudici di merito hanno, inoltre, escluso il valore di ritrattazione attribuito dalla difesa dell'imputato alla generale negatoria di tutte le sue precedenti rivelazioni, effettuata il 20 febbraio 1998 dal detenuto Martera, deluso dal trattamento riservatogli nonostante la sua collaborazione con la giustizia, con dichiarazione ricevuta ex art. 123 cod. proc. pen., trattandosi di una generica



forma di protesta scritta, acquisita in diverso procedimento, alla quale non era seguito il nuovo esame del dichiarante con eventuali contestazioni e, quindi, non utilizzabile nell'attuale giudizio.

E' stata, in particolare, superata l'eccezione difensiva di inaffidabilità del Martera per avere accusato il Cianciaruso di concorso col minorenni, all'epoca, Catapano Emanuele, nell'omicidio di tale Sedete Massimo, commesso il 17 gennaio 1993, dal quale sia il Cianciaruso, sia il Catapano erano stati assolti in separati processi per non aver commesso il fatto. Al riguardo i giudici di merito hanno osservato, quanto al processo subito dal Cianciaruso, che la sentenza assolutoria emessa il 22 gennaio 2003 dalla Corte di assise di Taranto richiamava le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, ma non quelle del Martera, concludendo nel senso che l'impianto accusatorio a carico del Cianciaruso, pur caratterizzato da indubbi elementi di sospetto per l'accertata sussistenza di un ben preciso movente a lui riferibile, non era stato confortato da sufficienti riscontri; e, quanto al separato processo subito dal minorenni Catapano, che il Martera aveva riferito sulla presunta responsabilità dello stesso Catapano per averlo appreso da tale Mangieri Paolo e successivamente aveva ritrattato la dichiarazione accusatoria, sicché la sentenza di assoluzione, emessa il 17 gennaio 2001 dalla Corte di appello di Lecce - sezione per i minorenni, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il reato di calunnia a carico del Martera in danno del solo Catapano, espressamente riconoscendo che il movente dell'omicidio Sedete, quale concordemente riferito dal Cesario e dallo stesso Martera, doveva essere riferito al Cianciaruso per il quale sussisteva, ad avviso di quella Corte, un riscontro individualizzante non ravvisato invece nei confronti del Catapano, nonostante gli stretti rapporti di amicizia e frequentazione che lo legavano al Cianciaruso, il quale disponeva, secondo la medesima sentenza, di una cospicua squadra di qualificati sgherri, pronti all'eliminazione fisica dei suoi nemici.

Dichiarante completamente squalificato, siccome già indicato come calunniatore nel suddetto processo contro il minorenni Catapano, e gravato da precedenti anche per falsa testimonianza, è stato ritenuto Blè Alessandro, già ammesso a programma di protezione successivamente revocatogli, il quale, dopo aver indicato gli autori dell'omicidio del Quero, come a lui riferiti, nelle persone di Martera Luigi e Di Matteo Massimo (detto *Brillantino*), poi deceduto, ha affermato che esecutori del delitto erano stati il Martera e il Cianciaruso, per poi riprendere l'originaria versione, attribuendo ad un suggerimento del Martera, col quale era stato detenuto nella medesima casa di reclusione, la falsa accusa del Cianciaruso. La Corte territoriale ha osservato, in proposito, che il Blé,

nell'udienza del 15 luglio 2009, aveva ulteriormente cambiato versione smentendo il coinvolgimento del Di Matteo, detto *Brillantino*, nell'omicidio del Quero e, comunque, offrendo una spiegazione del movente del delitto del tutto dissonante da quella costantemente sostenuta dal Martera, segno, quest'ultimo, della non manipolazione del suo apporto da parte dello stesso Martera, il quale, altrimenti, avrebbe avuto cura di fargli confermare la causale del delitto da lui costantemente indicata; ha aggiunto la Corte il provato avvicinamento del Blè al Cianciaruso dopo la revoca al primo del programma di protezione e l'interesse del Blè, già condannato come membro dell'associazione mafiosa Cesario-Martera-Cianciaruso, a compiacere con le proprie cangianti dichiarazioni il suo capo, Cianciaruso, e a screditare il collaboratore, Martera.

- I riscontri delle dichiarazioni accusatorie rese dal Martera sono stati ravvisati dai giudici di merito, sul piano generico, nella perfetta rispondenza della descrizione delle modalità dell'omicidio a quelle accertate.

La consulenza medico legale eseguita nell'immediatezza del ritrovamento del cadavere, su segnalazione anonima pervenuta alla polizia di Taranto alle ore 14 dello stesso giorno del delitto, l'11 gennaio 1991, aveva indicato la causa della morte del Quero, ancora vivo quando fu gettato nel pozzo, nell'ematoma peribulbare da proiettile d'arma da fuoco, calibro 7,65, passante per la base cranica, concomitante ad asfissia da aspirazione di materiale esogeno (acqua).

Una rilevante conferma del narrato del collaboratore è discesa dal rinvenimento in un altro pozzo, poco distante da quello in cui fu gettata la vittima, su indicazione del Martera, dell'arma utilizzata per commettere l'omicidio: una pistola marca Browning 7,65 con caricatore e due cartucce, il tutto recuperato dai vigili del fuoco, previo prosciugamento del pozzo.

Altri elementi di riscontro generico attinenti al contesto in cui maturò il delitto e alla sua causale sono stati indicati nelle diffuse sentenze del doppio grado del processo di merito cui si rinvia.

- Sul piano specifico, che principalmente rileva in questa sede, i riscontri della chiamata in correità del Cianciaruso da parte del Martera, come concorrente nella fase deliberativa ed esecutiva del delitto, sono stati apprezzati dai giudici di merito nei seguenti elementi, limitando la citazione a quelli principali: a) le strette relazioni del Cianciaruso sia con la vittima (il Quero, scarcerato il 18/10/1990 dopo una detenzione per rapina ed altro, fu controllato, il 18/12/1990, alle ore 2,30 del mattino, in Taranto, insieme al Cianciaruso di cui era ritenuto il guardiaspalle), sia con il suo accusatore, Martera, e, comunque, il provato inserimento del Cianciaruso nel contesto mafioso cittadino dominato, all'epoca, dai fratelli Modeo, e nell'incipiente gruppo autonomo da lui costituito



insieme al Cesario ed al Martera, come da sentenze irrevocabili di condanna già sopra ricordate; b) la conferma della principale causale del delitto (sospetto tradimento del trio Cesario-Martera-Cianciaruso da parte del Quero, ritenuto confidente delle attive compagne dei boss detenuti, Murianni Tina e Quero Anna, rispettivamente moglie, la prima, di Modeo Riccardo, e convivente, la seconda, di Modeo Claudio) discendente dalle dichiarazioni di altri due chiamanti, i collaboratori di giustizia Cesario Vincenzo e Pichierri Alfonso, quest'ultimo già affiliato alla cosca Modeo ed autista di Quero Anna, la quale, omonima ma non parente della vittima, era, all'epoca, la principale emissaria delle direttive del compagno detenuto nell'ambiente esterno: sia il Cesario che il Pichierri, infatti, avevano confermato le frequentazioni di Quero Nicola con Quero Anna; il Pichierri, in particolare, era stato presente agli incontri e aveva personalmente sentito il Quero fare delazioni alla compagna di Claudio Modeo; c) ulteriore conferma è stata ravvisata nella prossimità delle abitazioni del Martera e del Cianciaruso, all'epoca ubicate in via Pietro Nenni di Taranto, all'abitazione di Murianni Tina, con possibilità di controllo delle persone in visita alla stessa; d) il Cesario, inoltre, aveva riferito di essere stato informato del proposito omicida la sera prima del delitto dallo stesso Martera in presenza del Cianciaruso; e) era logicamente insostenibile che l'omicidio del Quero, giovane particolarmente vicino al Cianciaruso, fosse stato eseguito senza che quest'ultimo ne fosse informato e consenziente, considerato lo stretto legame esistente tra l'imputato e la vittima, simboleggiato da un anello a forma di sfinge donato al giovane Quero proprio dal Cianciaruso, dal quale il primo non si separava mai e, in effetti, indossato anche quando fu ucciso e rinvenuto sul suo cadavere.

- Restando nell'ambito dei temi che rilevano in questa sede, la Corte di assise di appello ha confermato l'ordinanza emessa dalla prima Corte il 16 dicembre 2009, oggetto di specifica impugnazione, con riguardo alla dichiarata decadenza della difesa dal diritto di esaminare il testimone indicato a discarico, Battista Francesco, tardivamente citato per l'udienza del 16 dicembre 2009, col quale il Cianciaruso si sarebbe trattenuto, presso l'ippodromo di Taranto, nell'intera mattinata del giorno del delitto, osservando, da un lato, che la difesa aveva prestato acquiescenza alla suddetta ordinanza producendo documenti a discarico e chiedendo l'esame, sulle medesime circostanze, di un altro testimone in luogo del Battista nella persona di Incardi Salvatore, titolare della scuderia presso il detto ippodromo.

- Le Corti di merito hanno, quindi, ritenuto sussistenti entrambe le contestate aggravanti dell'omicidio: la premeditazione per l'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la condivisa deliberazione criminosa e la sua attuazione e

per la mantenuta risoluzione criminosa; e i motivi abietti, essendo stata soppressa una giovane vita sulla base di un sospetto di delazione e di altre censure decisamente sproporzionate all'estrema sanzione applicata, senza cercare alcun preliminare confronto con la vittima, privata di ogni possibilità di difesa, e, al riguardo, è stato escluso che l'implacabile codice mafioso, imperante anche nei rapporti interni al gruppo criminale, potesse rendere non abietto, in quanto coerente con quel metodo criminale, l'eliminazione di un uomo per motivi vili e spregevoli.

1.4. La partecipazione del Cianciaruso insieme a Quero Nicola e a Giannone Gaetano, quali esecutori materiali, al tentativo di rapina in danno della Cementir, il 19 dicembre 1990, cui presero parte come avvistatori-segnalatori anche Cesario Vincenzo e Martera Antonio, fratello di Luigi, è stata affermata sulla base delle convergenti dichiarazioni dei chiamanti in correità, Cesario Vincenzo e Martera Luigi, riscontrate dalle testimonianze di Quaranta, Gianlurito, Rizzo e Quinto, esaminati, anche in contraddittorio del Cianciaruso, nel precedente processo cosiddetto *Aberratio*, conclusosi con la condanna dei coimputati e solo nei confronti dell'attuale ricorrente con la ricordata sentenza di annullamento senza rinvio per difetto di condizione<sup>di</sup> procedibilità, emessa il 6 maggio 2004 da questa Corte.

1.5. E' stata, infine, confermata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, entrato in vigore il 13 maggio 1991 e, quindi, dopo i delitti contestati, commessi l'11 gennaio 1991, sulla base della rilevanza ai soli fini processuali della detta aggravante, alla quale non era stata riconosciuto alcun effetto sui delitti e relative pene, in conformità della richiamata giurisprudenza di questa Corte di cui alla sentenza, a sezioni unite, n. 337 del 2008 e n. 10295 del 2010.

2. Avverso la sentenza finora esposta ha proposto ricorso per cassazione il Cianciaruso tramite il difensore, avvocato Alfredo Gaito, il quale deduce plurimi motivi di gravame.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancanza della necessaria condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, n. 2, Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea in materia di estradizione, degli artt. 7 e 9 della Convenzione di Bruxelles del 10 marzo 1995, dell'art. 6 della Cedu; e degli artt. 345, 346 e 696 cod. proc. pen.

L'estensione dell'extradizione ai fatti oggetto dell'attuale processo, disposta dalla Corte nazionale spagnola con provvedimento del 30 settembre 1999, sarebbe nulla perché il Cianciaruso non fu messo nelle condizioni di partecipare a quel procedimento né di essere assistito da un difensore di fiducia e, neppure, ebbe comunicazione della decisione emessa dalla Corte spagnola.

Previamente interpellato dal pubblico ministero, il 14 luglio 1997, sulla nuova richiesta di estradizione relativa ai delitti oggetto dell'attuale processo, essendo stato già estradato per altri reati nel nostro paese e detenuto, all'epoca, nel carcere di Trani, il Cianciaruso non avrebbe ricevuto compiuta informazione del nuovo procedimento e non sarebbe stato sentito in presenza del pur indicato difensore di fiducia, avvocato Caroli del foro di Taranto, con la conseguenza che non solo non avrebbe espresso consenso alcuno all'estensione dell'extradizione, come riconosciuto dalla Corte di merito, ma neppure avrebbe rinunciato al suo diritto di contraddire e difendersi nel procedimento davanti alla Corte spagnola, il quale perciò si sarebbe svolto illegittimamente senza la sua partecipazione e l'assistenza di un difensore di fiducia e anche con omessa notificazione all'imputato del provvedimento finale.

Sulla base delle predette denunciate violazioni del fondamentale principio del contraddittorio e dell'inviolabile diritto di difesa, riconosciuti sia dalla legislazione nazionale sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata per nullità del provvedimento di estensione della estradizione e conseguente difetto della condizione di procedibilità.

2.2. Con il secondo articolato motivo il Cianciaruso lamenta violazione delle regole di apprezzamento probatorio e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., con riguardo a tutti i passaggi argomentativi dei giudici di merito a sostegno della pronunciata condanna.

L'affermata credibilità soggettiva del principale accusatore, Martera Luigi, striderebbe con il precedente calunnatorio a carico dello stesso per avere accusato il Cianciaruso di concorso come mandante, insieme al presunto esecutore, il minorenni Catapano Emanuele, nell'omicidio di tale Sedete Massimo, dal quale sono stati assolti sia il Cianciaruso, sia il Catapano, separatamente giudicati, con disposta trasmissione degli atti, da parte della Corte di appello, sezione per i minorenni, alla Procura della Repubblica, per essere emersi estremi di calunnia a carico dell'accusatore Martera.

La credibilità del principale chiamante in correità sarebbe inficiata anche dalla sua ritrattazione con dichiarazione del 20 febbraio 1998 ricevuta dal direttore del carcere in cui, all'epoca, il Martera era ristretto.

Parimenti inattendibile e priva di riscontri sarebbe la sua narrazione dell'omicidio del Quero e del contesto in cui sarebbe stato deliberato e commesso.

La ritenuta vicinanza della vittima al clan Modeo sarebbe frutto di travisamento delle risultanze processuali e di errata percezione dei rilievi difensivi; nessun elemento avrebbe dimostrato che il Quero fosse attivo nel sottogruppo Martera-Cesario-Cianciaruso e prendesse parte alle azioni di fuoco dello stesso: un manoscritto del Cesario, acquisito il 6 febbraio 1996 nell'ambito di altro procedimento, dimostrerebbe l'estraneità del Quero all'attentato eseguito nei confronti di tale D'Andria Antonio, commesso dal Martera in concorso con persone diverse dal Quero e dal Cianciaruso.

Il preteso doppio gioco del Quero in danno della neo formazione criminale facente capo alla triade Cesario-Martera-Cianciaruso, indicato come causale principale del suo assassinio, sarebbe smentito proprio dalla sentenza emessa nel processo *Ellesponto*, ampiamente utilizzata dai giudici di merito, da cui emergerebbe che, nel gennaio 1991, l'associazione mafiosa diretta dai fratelli Modeo era ancora compatta e non si era verificato alcun evento scissionista, con la conseguenza che neppure esistevano i presupposti della presunta delazione attribuita dal Martera al Quero.

Le sentenze emesse nei processi denominati *Ellesponto* e *Orrilo* avrebbero accertato l'estraneità del Quero a dinamiche associative.

Quanto alle altre fonti dichiarative che corroborerebbero le propalazioni del Martera, il ricorrente osserva che Cesario Vincenzo aveva reso dichiarazioni *de relato* dallo stesso Martera con irrilevante circolarità del suo apporto, e, comunque, si sarebbe espresso in termini contraddittori e confusi sugli autori dell'omicidio del Quero sovrapponendo il Cianciaruso e il Martera, laddove, nel verbale del 1° luglio 2009, aveva attribuito il delitto a "Luigi Cianciaruso" subito rettificato in "Luigi Martera", escludendo di aver parlato dell'assassinio del Quero con l'attuale imputato.

Le dichiarazioni degli altri collaboratori, Di Bari Francesco, Pulito Marino e Pichierri Alfonso sarebbero irrilevanti come riscontri specifici della chiamata in correità del Cianciaruso da parte del Martera, poiché i predetti avrebbero riferito dati generici e *de relato* da Quero Anna, pure esaminata in dibattimento, la quale aveva smentito le fonti indirette; la ricostruzione del contesto dell'omicidio del Quero, operata dal Martera, non troverebbe riscontro, oltre che nella già

ricordata sentenza *Ellesponto*, anche nel contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite dal 26 gennaio 1991 al 22 giugno 1991 nel magazzino di Pulito Marino, uno dei principali luogotenenti dei fratelli Modeo nell'ambito del traffico della droga, da cui sarebbe emersa l'appartenenza del Cianciaruso all'organizzazione dei Modeo almeno fino alla primavera del 1991 e, quindi, l'infondatezza della principale causale dell'omicidio indicata dal Martera nella strisciante competizione tra associazione madre dei Modeo e gruppo separatista costituito dallo stesso Martera, col Cesario e il Cianciaruso, in realtà inesistente nel gennaio 1991 allorché, secondo il principale collaboratore, fu ucciso il Quero perché sospetto delatore degli scissionisti nei confronti delle compagne, Murianni Tina e Quero Anna, dei fratelli Modeo, all'epoca detenuti.

Anche le causali secondarie dell'omicidio sarebbero rimaste prive di riscontri e alcuni particolari riferiti dal Quero risulterebbero addirittura smentiti *per tabulas*, come il riferimento ad un'autovettura cosiddetta "pulita" appartenente ai Cianciaruso, che il Martera sarebbe stato costretto ad utilizzare per il trasporto di droga, nella sera del 10 gennaio 1991, poiché il Quero, secondo la versione del collaboratore, aveva arbitrariamente destinato al proprio uso personale le autovetture rubate per le azioni criminali del gruppo: al riguardo la difesa sostiene di aver dimostrato che un'autovettura Fiat Turbo Uno, di colore rosso, nella disponibilità di Cianciaruso, sarebbe stata immatricolata solo nell'agosto 1991, sicché essa era inesistente al tempo del riferito trasporto immediatamente precedente l'omicidio commesso l'11 gennaio 1991.

Altri elementi oggettivi, emergenti dal racconto del principale collaboratore, risulterebbero non veritieri: l'indicata abitazione del Martera nel medesimo edificio in cui viveva il Cianciaruso, in via Pietro Nenni di Taranto, sarebbe smentita dai prodotti certificati anagrafici e dalle dichiarazioni di domicilio effettuate, in quel periodo, dal Martera, indicanti una diversa sua residenza.

Le modalità esecutive del delitto, riferite dal collaboratore, non avrebbero trovato riscontro con riguardo alle circostanze di seguito indicate: a) l'ora dell'omicidio, commesso tra le 9,30 e le 10 secondo il racconto del Martera e circa 3-4 ore prima del ritrovamento del cadavere, avvenuto alle ore 18 dell'11 gennaio 1991, secondo il consulente medico-legale del pubblico ministero; b) l'arma impiegata, non essendo certa la compatibilità tra la pistola ripescata, su indicazione del Martera, cinque anni dopo il fatto, e quella utilizzata per commettere il delitto, in assenza di puntuali accertamenti balistici e di comparazione tra il proiettile che aveva colpito il Quero e le cartucce rinvenute nel pozzo separatamente dall'arma, come da rilievi del consulente balistico nominato dalla difesa; c) lo stato dei luoghi, poiché il Martera aveva parlato di

terreno fangoso mentre esso risultava asciutto nelle fotografie eseguite dai verbalizzanti quando fu estratto dal pozzo il cadavere del Quero; d) le conseguenze dello sparo, giacché la ferita provocata alla vittima con l'unico colpo di pistola, esploso in prossimità del lobo dell'orecchio destro, non avrebbe potuto determinare la fuoriuscita zampillante di sangue come indicato dal collaboratore, trattandosi di area del corpo scarsamente vascolarizzata, secondo quanto precisato dal consulente del pubblico ministero e della difesa.

I giudici di merito avrebbero omesso, inoltre, l'accertamento delle causali alternative indicate dalla difesa, quali emerse, nell'immediatezza del fatto, dalle dichiarazioni del padre della vittima, Quero Egidio, il quale aveva riferito circa l'attentato (gambizzazione) subito dal figlio il 13 agosto 1987, mentre era in compagnia di uno zio; avrebbero immotivatamente svalorizzato le propalazioni di Blè Alessandro che aveva attribuito l'omicidio del Quero a Martera Luigi e Di Matteo Massimo, detto *Brillantino*, poi deceduto; sarebbero state ignorate le analoghe dichiarazioni circa gli autori dell'omicidio provenienti da Martera Antonio, fratello di Luigi.

Soprattutto i giudici di merito avrebbero illogicamente attribuito piena credibilità alla versione di Martera Luigi, nonostante le dichiarazioni calunniatorie dallo stesso rese nei confronti di Catapano Emanuele e dello stesso Cianciaruso, indicati come responsabili dell'omicidio di Sedete Massimo, dal quale l'uno e l'altro erano stati assolti in separati processi, come si è detto.

2.3. Un terzo motivo di censura della sentenza ha per tema la violazione del diritto alla prova contraria con denunciata violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'art. 6 della Cedu, dell'art. 24 Cost. e degli artt. 187, 190, 586 e 568, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto il difensore decaduto dal diritto di escutere Battista Francesco, ritualmente indicato nella lista testimoniale ed ammesso dal giudice, per il mero ritardo nella sua citazione per l'udienza del 16 dicembre 2009, senza alcuna delibazione in ordine alla rilevanza o meno della testimonianza, sebbene solo la motivata superfluità della prova ne avrebbe giustificato la revoca.

La postuma giustificazione di superfluità indicata dalla Corte di assise di appello sarebbe illogica e si sarebbe risolta in un'arbitraria anticipazione del risultato della testimonianza per genericità della circostanza, oggetto della prova, circa la presenza del Cianciaruso insieme al Battista presso l'ippodromo di Taranto nel mattino dell'11 gennaio 1991 in cui fu commesso il delitto, non potendo escludersi, secondo la congetturale e perciò censurabile valutazione della Corte di merito, che il Cianciaruso, pur recatosi all'ippodromo, non distante

dalla masseria presso la quale fu commesso il delitto, se ne fosse allontanato per eseguire l'omicidio e che avesse comunque ostentato la sua presenza nell'ippodromo proprio al fine di preconstituire un falso alibi.

Secondo il ricorrente, rifiutando illegittimamente la prova d'alibi ritualmente offerta, la sentenza non avrebbe potuto affermare né la falsità né il fallimento dell'alibi addotto dal Cianciaruso, incorrendo pertanto nella palese violazione del diritto alla prova contraria.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 2 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima la contestata aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, in relazione al delitto di omicidio e alle connesse violazioni in materia di armi, pur essendo la legge introduttiva della medesima aggravante ad effetto speciale entrata in vigore dopo i delitti contestati, risalenti all'11 gennaio 1991.

2.5. Il quinto motivo di censura, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., attiene all'erronea applicazione e al vizio della motivazione in tema di riconosciute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti di cui agli artt. 576, comma primo, n. 2, e 577, comma primo, n. 3, cod. pen.

Non vi sarebbero elementi a suffragio di una risoluzione omicida, consolidatasi nel tempo, poiché, stando al racconto dello stesso Martera, tale proposito sarebbe stato il finale e immediato precipitato di una serie di violazioni commesse dallo sventurato Quero nei confronti dei suoi referenti criminali di maggiore rango.

Quanto alla circostanza aggravante dei motivi abietti, il ricorrente osserva che essa, nel precedente processo c.d. *Aberratio*, era stata esclusa sul corretto presupposto che la ritenuta inaffidabilità del Quero per il suo doppio gioco a favore dei fratelli Modeo, con il pericolo mortale che tale condotta costituiva per i componenti del nascente gruppo Cesario-Martera-Cianciaruso, e la conseguente decisione di uccidere il gregario delatore erano congeniali alla logica di associazioni criminali, specie di stampo mafioso e in una fase delicata della loro esistenza, sicché il movente omicida non esprimeva particolare perversità, ripugnanza o abnormità rapportato agli umani sentimenti e reazioni, sia pure di segno negativo, né si caratterizzava per una particolare sproporzione rispetto al fatto.

2.6. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., la violazione delle regole

di apprezzamento probatorio e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità del Cianciaruso per concorso nella tentata rapina in danno della Cementir.

Le dichiarazioni del Cesario e del Martera al riguardo sarebbero generiche, contraddittorie e non suffragate da specifici riscontri quanto alla partecipazione dell'imputato al delitto.

2.7. Con il settimo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62*bis* cod. pen., si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione per arbitrario diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte avrebbe ignorato il corretto comportamento processuale e penitenziario del Cianciaruso; la revoca del regime di cui all'art. 41*bis* Ord. Pen. cui lo stesso era stato sottoposto; le dichiarazioni rese nel dibattimento del processo *Ellesponto*, il 4/12/1997, in cui aveva formalizzato la sua dissociazione dal precedente contesto criminale; la grave malattia sofferta dall'imputato (epatite C contratta proprio nel corso del regime detentivo); il tempo, oltre 20 anni, trascorso dal delitto e la condotta dell'imputato successiva al reato.

3. In data 22 ottobre 2013 sono stati depositati motivi nuovi in cui si ribadiscono le censure in tema di violazione della regola di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta attendibilità di Martera Luigi; al cosiddetto movente principale del delitto che sarebbe smentito dalle sentenze irrevocabili acquisite e dalle dichiarazioni di Modeo Gianfranco in data 3/11/1993 (allegate); alle causali cosiddette secondarie secondo il racconto del Martera, rimaste prive di alcun riscontro; alle modalità esecutive del delitto che sarebbero contraddette dalle testimonianze di Martucci Luisa e Morrone Anna, rispettivamente convivente e suocera di fatto del Quero, e del fratello della vittima, Quero Alessandro, circa la presenza del Cianciaruso nell'ippodromo di Taranto nel mattino del giorno 11 gennaio 1991, con allegazione dei verbali contenenti le dichiarazioni dei predetti testimoni; alle propalazioni *de relato* degli altri collaboratori che non riscontrerebbero quelle del Martera.

Il ricorrente sottolinea, in particolare, che le dichiarazioni del Cesario, lungi dal corroborare la chiamata in correità del Martera nei confronti del Cianciaruso, sarebbero meramente indirette e rimanderebbero alla medesima ed unica fonte costituita da Martera Luigi. Da questi soltanto il Cesario avrebbe appreso, la sera precedente il delitto, la decisione omicida e il cosiddetto movente di gruppo, e da Martera Antonio, fratello di Luigi, il Cesario sarebbe stato informato, il giorno



dopo l'esecuzione dell'omicidio, che gli autori erano stati Martera Luigi e Cianciaruso Cosimo, per averlo il suo referente appreso dallo stesso Martera Luigi, innestandosi così un doppio *de relato* circolare rinviante alla medesima ed unica fonte accusatoria a carico del Cianciaruso, rimasta perciò priva di riscontri individualizzanti.

Ne deriverebbe, anche ai sensi della recente sentenza delle sezioni unite n. 20804 del 2013 (imputato Aquilina), la non raggiunta prova della partecipazione dell'imputato all'omicidio sulla base delle sole dichiarazioni di Martera Luigi.

Particolare rilievo critico circa l'attendibilità del principale chiamante è attribuito dal ricorrente alle dichiarazioni di Blé Alessandro, delle quali è allegato il verbale: il Blé, esaminato nel presente processo il 15 luglio 2009, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, non sarebbe rimasto in "un ambito di ambiguità e doppiezza", ma avrebbe confermato quanto in precedenza dichiarato, in diverso processo, circa la falsa indicazione da parte sua del Cianciaruso come concorrente del Martera nell'omicidio del Quero, chiamata da lui effettuata su indicazione dello stesso Martera, il quale gli avrebbe consigliato, per essere più credibile e acquisire maggiori benefici, di accusare persone vive e non il defunto Di Matteo Massimo, detto *Brillantino*, già inizialmente indicato dal Blé come autore dell'omicidio insieme al Martera e, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza della Corte di merito, confermato come tale nel dibattimento di questo processo in sede di esame reso dal Blé nell'udienza del 15 luglio 2009.

Per tutti i motivi suindicati il Cianciaruso ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Preliminarmente, non profilandosi l'inammissibilità del ricorso unitariamente considerato, si impone, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione dei reati, pure investiti dalla presente impugnazione, di cui ai capi B) (violazione della legge sulle armi), C) (concorso in tentata rapina aggravata) ed A) limitatamente al reato di occultamento di cadavere, previsto dall'art. 412 cod. pen., contestato in continuazione interna col delitto di omicidio pluriaggravato.

Tali reati risultano commessi l'11 gennaio 1991 (la detenzione e il porto illegale di arma e l'occultamento del cadavere) e il 19 dicembre 1990 (la tentata



rapina aggravata) e sono estinti in virtù del compiutosi decorso dei termini massimi di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, che corrispondono, rispettivamente, ad anni sette e mesi sei per la violazione di cui all'art. 412 cod. pen. e per la detenzione illegale di arma comune da sparo; ad anni otto e mesi quattro per il porto di arma comune da sparo; ad anni sedici e mesi otto per la tentata rapina aggravata dal numero delle persone, tenuto conto della nuova più favorevole disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 5/12/2005, n. 251, in vigore dall'8 dicembre 2005 e applicabile nella fattispecie, poiché la sentenza di primo grado è stata emessa il 28 aprile 2010 e la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non è operante sul piano sanzionatorio, come si dirà, perché introdotta dopo la commissione dei reati qui contestati.

L'annullamento va disposto senza rinvio, giacché i reati suddetti, pur ritenuti sussistenti nella sentenza impugnata, non hanno avuto alcuna influenza nella determinazione della pena da parte del giudice di primo grado, confermata da quello di appello. Tale pena è quella dell'ergastolo, imposta dall'art. 577, comma primo, n. 3) e n. 4), cod. pen., per il ritenuto concorso del Cianciaruso nell'omicidio aggravato sia dalla premeditazione, sia dai motivi abietti, senza applicazione di ulteriore sanzione, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., per gli altri reati apprezzati in continuazione con l'omicidio.

1. Passando all'esame del ricorso pertinente alla condanna del Cianciaruso per il delitto di omicidio pluriaggravato, esso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Il primo articolato motivo di ricorso, in tema di illegittima estensione dell'estradiizione al reato per cui si procede in questa sede, è privo di pregio.

Come si è anticipato nella narrativa che precede, le articolate censure difensive riguardano sia il provvedimento adottato dall'Autorità giudiziaria straniera, sia la fase della procedura svoltasi in territorio italiano con l'interpello dell'imputato, già estradato e detenuto in Italia per altri reati, ravvisando il difensore violazione dei principi del giusto processo e, segnatamente, del contraddittorio e del diritto di difesa in entrambe le sedi.

Al riguardo e con riferimento alla medesima procedura e provvedimento di estensione dell'estradiizione, questa Corte di cassazione si è già pronunciata, con sentenza n. 32346 del 2002, nell'ambito di procedimento cautelare incidentale al giudizio sfociato nelle sentenze di merito annullate il 6 maggio 2004 per difetto originario della condizione di procedibilità, rigettando il ricorso proposto dal Cianciaruso avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale di Taranto, in data 15

novembre 2001, che aveva respinto l'appello dell'imputato contro il provvedimento di custodia in carcere eseguito nei suoi confronti il 29 settembre 2000 e pertinente agli stessi reati che formano oggetto dell'attuale processo.

Nel suddetto precedente specifico, questa Corte ha affrontato entrambe le questioni oggi riproposte dal difensore, con riguardo sia alla legittimità del provvedimento della Corte nazionale spagnola di estensione dell'extradizione, sia alla legittimità della procedura di interpello dell'estradando, Cianciaruso, già presente nel territorio dello Stato italiano richiedente.

E' stato testualmente osservato che l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nel sancire il principio di "specialità", per cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata, arrestata per fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, consente tuttavia l'estensione dell'extradizione già concessa, ove richiesta nelle forme e con il corredo della documentazione in generale prescritta dal precedente art. 12 e di "un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradata", previsto dallo stesso art. 14, comma 1, lett. a), della citata Convenzione; ed è stato chiarito che, essendo la domanda di estradizione atto dello Stato quale soggetto dotato di personalità nella sfera internazionale, spettante, di regola, al Ministro della Giustizia (art. 720 cod. proc. pen.), il procedimento che conduce alla sua formazione e trasmissione allo Stato richiesto ha natura amministrativa ed è, come tale, sottratto alle garanzie giurisdizionali, applicabili soltanto alle attività presupposte compiute da autorità giudiziarie nazionali.

A conforto sono state richiamate alcune sentenze di questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. Un. 19.5/9.6.1984, Carboni, ribadita da Sez. Un., 28.2/24.5.2001, Ferrarese), secondo le quali la richiesta di estradizione suppletiva non configura esercizio del potere giurisdizionale.

In particolare, se è vero che la legislazione convenzionale prevede la presentazione, da parte dello Stato richiedente, di una domanda corredata dai documenti richiesti dall'art. 12, tra i quali la lettera a) indica l'originale o la copia autentica del mandato di cattura o di qualsiasi atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente, le Sezioni unite, nelle predette sentenze, hanno precisato, specialmente in tema di estradizione attiva la cui procedura non si svolge neppure nelle forme giurisdizionali, che il titolo di cattura o l'atto equipollente non costituiscono manifestazione di attività giurisdizionale, avendo esclusivamente carattere strumentale rispetto al provvedimento di natura amministrativa rappresentato dalla richiesta di estradizione suppletiva.

In forza di tale principio, questa Corte, nel citato precedente n. 32346 del 2002, pertinente a questo stesso caso, ha osservato che neppure al "processo verbale giudiziario" previsto dall'art. 14 della Convenzione può riconoscersi natura giurisdizionale; esso deve essere, bensì, redatto dinanzi ad un organo giudiziario, ma non fa parte né del procedimento giurisdizionale (nazionale) in vista del quale è richiesta l'extradizione, né del procedimento di verifica della legittimità della domanda che si svolge nello Stato straniero richiesto. La sua funzione è, in sostanza, quella di una informazione di garanzia volta a comunicare all'interessato che è stata richiesta l'extradizione ed a consentirgli di attivare ogni opportuna iniziativa difensiva presso le autorità dello Stato richiesto; la forma "giudiziaria" è una particolare garanzia prevista dalla Convenzione, che designa come competente a dare l'informazione e a ricevere le richieste dell'estradando un organo giudiziario, ma non muta la natura amministrativa dell'atto che è quindi, sotto tale aspetto, attività amministrativa devoluta ad organo giudiziario, equiparabile agli atti di cosiddetta "volontaria giurisdizione".

Ne discende che non è richiesta la partecipazione del difensore alla stesura del verbale di interpello e le doglianze del ricorrente, il quale lamenta la mancata presenza del pur indicato difensore di fiducia, sono dunque infondate.

Quanto poi alla ritualità della procedura svoltasi dinanzi al giudice spagnolo, è evidente che il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Costituzione, implica che le forme del controllo sulla legittimità della richiesta di estradizione siano esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto; solo dinanzi alle autorità da questo a tal fine preposte l'interessato poteva far valere le sue doglianze, come del resto si ricava espressamente dal disposto dell'art. 22 della Convenzione citata.

E, nel caso di specie, non va neppure omissis il rilievo che, rifiutando a verbale di prendere atto dell'intervenuta domanda di estradizione e di assumere qualsiasi iniziativa al riguardo (in particolare, con la richiesta di comparire e la nomina di difensore abilitato al patrocinio secondo la legge spagnola dinanzi alla Corte nazionale), il Cianciaruso ha volontariamente rinunciato ad intervenire attivamente nella procedura, sicché la decisione adottata in sua assenza non si pone in contrasto con principi inderogabili di ordine pubblico del nostro ordinamento giuridico (così, pressoché testualmente, la citata sentenza di questa Corte, sez. 1, n. 32346 del 5/04/2002, dep. il 27/09/2002, Cianciaruso, Rv. 222343).

Coerentemente al suddetto precedente, questa Corte di cassazione, con altre due sentenze, emesse nei confronti dello stesso Cianciaruso e sul medesimo tema di estensione dell'extradizione, ha ribadito i principi già enunciati, aggiungendo, con riguardo alla richiesta disapplicazione del provvedimento di estradizione adottato dall'Autorità spagnola, che la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ex art. 5 legge 20/03/1865, n. 2248, all. E, può concernere solo gli atti amministrativi emessi dalle autorità nazionali e non anche quelli adottati da autorità straniere (Sez. 1, n. 41720 del 19/10/2005, dep. il 21/11/2005), e che il mancato consenso del Cianciaruso all'estensione dell'extradizione per il reato di omicidio di Quero Nicola, già determinante l'annullamento delle precedenti sentenze di condanna per difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale, era stato superato dall'intervenuta decisione della Corte nazionale di Madrid in data 30 settembre 1999, divenuta definitiva il 25 novembre dello stesso anno, la quale aveva accolto la richiesta dell'Autorità italiana di estensione dell'extradizione al suddetto delitto (Sez. 6, n. 46212 del 7/10/2009, dep. il 1°/12/2009).

Tali approdi giuridici pertinenti proprio al caso in esame trovano più generale conferma nei recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte in tema di mandato di arresto europeo (m.a.e.).

Secondo le Sezioni unite, infatti, non sono impugnabili nell'ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost., e 568, comma 2, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della stessa legge, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento (Sez. U, n. 30769 del 21/06/2012, dep. 27/07/2012, Caiazzo, Rv. 252891).

Alla luce delle osservazioni che precedono, non sussistendo alcuna illegittimità rilevabile dal giudice italiano nel procedimento e provvedimento di estensione dell'extradizione emesso dall'Autorità straniera e non configurandosi alcuna violazione del diritto di difesa nella procedura di interpello dell'estradando seguita dall'Autorità italiana, trattandosi di atto finalizzato alla mera comunicazione all'interessato della richiesta di estensione dell'extradizione, il corrispondente motivo di ricorso è, dunque, infondato.

1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso che, nella sua analiticità, riproduce tutte le censure già proposte davanti alle Corti di merito in tema di attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del coimputato in procedimento connesso, Martera Luigi, quale principale fonte accusatoria del Cianciaruso, e di negata consistenza dei riscontri estrinseci specialmente di carattere individualizzante.

Le conformi sentenze di merito e, segnatamente, quella di appello hanno affrontato, con motivazione puntuale, coerente e del tutto esaustiva, senza incorrere in violazioni delle regole della logica e del diritto, tutti e ciascuno dei rilievi critici mossi dalla difesa, nel rispetto dei parametri definiti dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in correità.

In particolare e in estrema sintesi, senza ripetere quanto già esposto nella sezione narrativa di questa sentenza, le Corti di merito hanno plausibilmente apprezzato la credibilità intrinseca soggettiva del Martera, per mancanza di motivi di astio o rancore nei confronti del suo ex socio nel crimine, Cianciaruso, e per essersi il Martera innanzitutto autoaccusato dell'omicidio del Quero del quale non era mai stato neppure indiziato; e l'attendibilità intrinseca oggettiva della sua rievocazione del fatto, connotata da precisione, ricchezza di particolari, coerenza e costanza, nonostante gli oltre cinque anni intercorsi tra la commissione dell'omicidio, risalente all'11 gennaio 1991, e l'inizio della collaborazione del Martera il 2 maggio 1996.

Adeguate e coerente è stata anche la valutazione dei riscontri estrinseci con sottolineata solidità di quelli attinenti alla prova generica, avendo il Martera indicato agli inquirenti il punto preciso in cui aveva abbandonato l'arma utilizzata per il delitto (una pistola Browning calibro 7,65), effettivamente ripescata, insieme al caricatore staccato e a due cartucce, in un altro pozzo situato nella medesima zona in cui si trovava il pozzo nel quale era stata gettata la vittima già colpita a morte.

Quanto ai riscontri estrinseci individualizzanti, essi sono stati ravvisati nel contesto criminale in cui era maturato il delitto; nelle provate relazioni tra la vittima e i suoi assassini e, in particolare, tra il Quero e il Cianciaruso al quale il primo era molto vicino; nelle dichiarazioni di Cesario Vincenzo, collaboratore di giustizia, il quale aveva raccontato di aver appreso dagli stessi Martera e Cianciaruso l'intenzione di uccidere il Quero, sospettato di essere delatore delle gesta criminali dell'incipiente gruppo criminale, diretto da Cesario, Martera e Cianciaruso, agli esponenti dell'associazione mafiosa di primaria appartenenza dei predetti facente capo ai fratelli Modeo.

Tali valutazioni sono state costantemente accompagnate dall'analisi dei rilievi critici avanzati dalla difesa e qui riproposti come vizio della motivazione, assumendo pertanto la censurata motivazione una connotazione fortemente dialettica e pienamente rispettosa delle ragioni della difesa.

In proposito, sempre in estrema sintesi e senza ripetere tutti gli argomenti spesi dalla Corte di merito in risposta ai rilievi difensivi, giova qui richiamare la censura di inattendibilità intrinseca del Martera, poiché calunniatore del Cianciaruso in altro procedimento penale, nel quale lo stesso era imputato, insieme al minorenni, Catapano Emanuele, dell'omicidio di Sedete Massimo. Sia il Cianciaruso, sia il Catapano, separatamente giudicati, sono stati assolti dal suddetto delitto di cui rispondevano sulla base delle dichiarazioni del Martera; tuttavia, ha puntualmente osservato la Corte territoriale, mentre il giudice per i minorenni ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, ritenendo che fossero emersi estremi del delitto di calunnia a carico del Martera in danno del Catapano, la Corte che ha giudicato il Cianciaruso non ha adottato analogo provvedimento, ma, al contrario, ha osservato che l'assoluzione del Cianciaruso non derivava dalla presunta calunniosità delle accuse rivoltegli dal Martera, ma dalla mera insufficienza dei riscontri di esse, riconoscendo l'esistenza in capo al Cianciaruso di un concreto movente omicidiario del Sedete e non emettendo, pertanto, alcun ordine di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per indizi di calunnia a carico del Martera in danno dello stesso Cianciaruso.

Quanto alla fonte dichiarativa costituita da Blè Alessandro, già collaboratore di giustizia non ritenuto più meritevole del programma di protezione, la Corte di merito ha giustificato la totale svalutazione di tale fonte, per avere il Blè reso in più occasioni dichiarazioni contrastanti con riguardo alle notizie a lui riferite circa gli autori dell'omicidio del Quero e per essersi lo stesso legato al Cianciaruso nella nuova articolazione criminale derivata dal clan Modeo, con il conseguente interesse del dichiarante a sostenere le ragioni dell'attuale imputato.

Parimenti non elusi sono stati tutti gli altri rilievi critici circa l'attendibilità soggettiva del Martera con riguardo in particolare alla sua generica e laconica negatoria di tutte le dichiarazioni in precedenza rese, consegnata in un momento di sconforto, il 20 febbraio 1998, alla direzione del carcere di Lecce dove era all'epoca detenuto ex art. 123 cod. proc. pen., non assimilabile tecnicamente a ritrattazione dei diffusi contenuti dell'esame già reso nel dibattimento del processo c.d. *Aberratio* nelle udienze del 14 e 28 gennaio e 11 febbraio dello stesso anno; né va taciuta la sottolineatura dell'accreditamento già ricevuto dal Martera come affidabile chiamante in correità nel principale processo contro la

mafia tarantina, c.d. *Ellesponto*, in cui il collaboratore si era autoaccusato del duplice omicidio di Murianni e Cristello e gli era stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 152 del 1991 (c.f.r. pagg. 31-43 della sentenza impugnata dedicate alla diffusa verifica dell'attendibilità del Martera con adeguate risposte a tutti i rilievi critici della difesa).

Anche in tema di riscontri generici circa le modalità esecutive del delitto, l'orario e l'arma del delitto, la motivazione della sentenza di appello è puntuale e dialettica, ponendo particolare cura nell'esame di tutte le censure difensive che vengono disattese con adeguate e ragionevoli considerazioni, senza prestare il fianco ad alcun rilievo di manifesta illogicità o contraddittorietà (c.f.r. pagg. 63-73 della decisione impugnata).

Con riguardo ai riscontri specifici, costituenti cruciale snodo problematico nei processi fondati principalmente sulle dichiarazioni di chiamanti in correità o reità, entrambe le Corti di merito, con motivazione anche in questo caso adeguata e coerente, come tale non censurabile in questa sede, hanno sottolineato che la chiamata diretta del Martera nei confronti del Cianciaruso come suo complice nell'omicidio del Quero è stata confermata dal Cesario, per avere quest'ultimo ricevuto dal Martera, alla presenza del Cianciaruso, la comunicazione preventiva del concordato omicidio, la sera prima che fosse eseguito e, in particolare, dopo il rischioso viaggio a Lecce compiuto dal Martera, il 10 gennaio 1991, con un'autovettura "pulita" appartenente alla famiglia Cianciaruso, essendo stata quella rubata arbitrariamente prelevata dal Quero.

Nell'occasione i tre soci, Cesario, Martera e Cianciaruso, si incontrarono a bordo dell'autovettura, Seat Ibiza, del primo; al Cesario, poi, l'avvenuta esecuzione del delitto fu comunicata il giorno dopo da Martera Antonio, fratello di Luigi, e successivamente dallo stesso Martera Luigi (c.f.r. pagg. 25-26 della sentenza di primo grado e pagg. 45-48 della sentenza di appello).

Particolare vigore assume, sul piano dei riscontri specifici, anche l'argomento storico e logico puntualmente sottolineato dalla Corte di assise di appello, secondo il quale il cosiddetto triumvirato composto dal Cesario, dal Martera e dal Cianciaruso non si era ancora completamente staccato, nel gennaio 1991, dalla consolidata associazione di comune provenienza, diretta dai fratelli Modeo, versando nella delicata fase iniziale di perseguita autonomia, ferma restando l'appartenenza al sodalizio primigenio; in tale frangente occorre la massima cautela per evitare ritorsioni contro gli aspiranti secessionisti e il giovane Quero, quale "ruffiano" dei Modeo, costituiva un grave pericolo per la stessa sopravvivenza del nuovo gruppo; per tale ragione e per essere lo stesso Quero molto vicino al Cianciaruso, come dimostrato dal comune controllo in



piena notte (ore 2,30) nella città di Taranto il 18 dicembre 1990, pochi giorni prima del delitto, non era concepibile che la soppressione del Quero avvenisse senza il consenso di tutti e tre i cofondatori del nuovo gruppo e, in particolare, senza la partecipazione del Cianciaruso (c.f.r. le già citate pagg. 46-48 della sentenza d'appello).

La sentenza impugnata non trascura neppure i rilievi critici della difesa sulle causali secondarie dell'omicidio, pure riferite dal Martera, né elude l'esame delle causali alternative indicate dalla difesa, dedicando al superamento dei primi e alla reiezione delle seconde argomentazioni ancora una volta puntuali e coerenti (c.f.r. le pagg. 48-51 sulle causali secondarie; le pagg. 51-63 sul movente di "gruppo" anche alla luce delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia e, segnatamente, di Pichierri Alfonso, ascoltatore diretto delle delazioni di Quero Nicola a Quero Anna, compagna di uno dei fratelli Modeo, sulle autonome attività criminali del Cianciaruso e del Martera; e, ancora, le pagg. 75-76 sull'inconsistenza delle pretese "piste alternative" circa la causale e gli autori dell'omicidio).

Non sono state ignorate anche le testimonianze della convivente della vittima, Martucci Luisa, e della di lei madre, Morrone Anna, indicate dalla difesa a smentita della circostanza riferita dal Martera, circa la chiamata del Quero, il mattino del delitto, col suono del clacson dell'autovettura guidata dallo stesso Martera a bordo della quale si sarebbe trovato il Cianciaruso.

La Martucci e la Morrone hanno negato che, nel giorno dell'omicidio, il Quero fosse stato chiamato e hanno sostenuto che egli uscì da solo.

La sentenza di appello, con argomentazioni adeguate e logiche, ha però confutato l'attendibilità delle predette testimoni, in considerazione del contesto mafioso e altamente intimidatorio in cui è maturato il delitto, tale da avere scoraggiato tutti i familiari del Quero dal costituirsi come parti civili, senza tacere la marginalità della circostanza riferita dalle due testimoni nell'economia della complessa dinamica causale e materiale del delitto puntualmente descritta dal Martera.

In conclusione, quanto all'attendibilità della principale fonte accusatoria rappresentata dal Martera e alla consistenza dei riscontri, in particolare individualizzanti, della chiamata in correità del Cianciaruso, ritiene la Corte che i giudici di merito abbiano fatto buon uso dei canoni di giudizio più volte indicati da questa Corte, senza incorrere nelle violazioni denunciate dalla difesa.

Se è vero, infatti, che ai fini della valutazione complessiva di attendibilità della chiamata di correità a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'elemento assunto come riscontro non deve presentare carattere di ambiguità,

risolvibile utilizzando come sostegno il dato probatorio da riscontrare, poiché la necessità che la chiamata in correità sia confortata da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico (Sez. 6, n. 27 del 08/01/1996, dep. 21/03/1996, Castiglia, Rv. 204259), tale non è il caso della conferma della indicazione del Cianciaruso, da parte del Martera, come concorrente nell'omicidio del Quero, tratta dalle dichiarazioni del Cesario, poiché, come evidenziato nelle sentenze di merito, quest'ultimo non si è limitato a riferire quanto appreso dal solo Martera, ma ha affermato, per scienza diretta, che la decisione di uccidere il Quero, a tutela del gruppo criminale in fase nascente, gli fu comunicata dal Martera alla presenza del Cianciaruso, sicché, coerentemente alla logica della principale causale di essa e alla pur emersa vicinanza della vittima designata proprio al Cianciaruso, la deliberazione omicidiaria fu condivisa e sostenuta da tutti i componenti del gruppo emergente.

Del tutto impertinente, poi, è il richiamo difensivo alla recente sentenza, a sezioni unite, di questa Corte in tema di chiamata in correità e reità *de relato*, che può essere riscontrata da altra chiamata *de relato*, se sussistono determinate condizioni di credibilità intrinseca delle fonti, convergenza, indipendenza ed autonomia genetica dei rispettivi apporti (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255143).

Nel caso in esame, infatti, la chiamata in correità del Martera nei confronti del Cianciaruso è diretta, così come diretta è la dichiarazione del Cesario assunta in via principale, ma non esclusiva, a riscontro individualizzante della medesima chiamata, circa il momento deliberativo del delitto cui partecipò anche il Cianciaruso.

Segue il rigetto del motivo di gravame, finora esaminato, in tema di violazione di legge e vizio della motivazione nella valutazione della prova dichiarativa.

1.3. Il terzo motivo denuncia il vizio di illegittimità processuale e motivazionale della sentenza impugnata per violazione del diritto alla prova contraria e negata prova d'alibi.

La sentenza impugnata, in realtà, riconosce l'erroneità dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di primo grado, per avere dichiarato decaduto l'imputato dal diritto di fare assumere come testimone a difesa, Battista Francesco, soltanto per la tardiva citazione dello stesso Battista per l'udienza del 16 dicembre 2009, in cui rimase assente dopo essersi regolarmente presentato nelle precedenti udienze, rinviate, del 21 ottobre e 18 novembre 2009, giustificando la sua assenza nella successiva udienza del 2 dicembre, a sua volta differita al 16 dicembre.

La Corte di assise di appello, tuttavia, con motivazione adeguata e coerente, senza incorrere nella violazione del diritto alla prova dell'imputato, sancito dall'art. 190 cod. proc. pen. e, in particolare, del diritto alla prova contraria riconosciuto anche dall'art. 6, comma 3, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), non ha disposto la rinnovazione del dibattimento per assumere la testimonianza del Battista sulla base dell'apprezzata genericità della medesima prova.

Senza arbitraria anticipazione del suo risultato, siccome inidoneo a costituire prova d'alibi a favore dell'imputato, la Corte di merito ha plausibilmente rilevato, alla luce della stessa deduzione probatoria della difesa non delimitante l'ambito orario della pretesa presenza del Cianciaruso presso l'ippodromo del rione Paolo VI di Taranto, la genericità del tema di prova, posto che, data la vicinanza dell'ippodromo al luogo del delitto, commesso secondo il Martera nella prima mattinata, l'allegata presenza dell'imputato nell'ippodromo sarebbe stata comunque compatibile con il suo spostamento per eseguire l'omicidio insieme al Martera.

E, al riguardo, la Corte territoriale è andata anche oltre, osservando che la circostanza oggetto della prova esclusa per le ragioni suddette era stata, comunque, già acquisita al patrimonio probatorio del processo, in forza della testimonianza del fratello della vittima, Quero Alessandro, esaminato in dibattimento proprio su indicazione della difesa e in buoni rapporti con l'imputato anche dopo la sua accusa di concorso nell'omicidio, al punto che lo stesso Quero aveva invitato la moglie del Cianciaruso al suo matrimonio, celebrato nel 1999.

Il testimone, infatti, aveva riferito di aver visto "passare" l'imputato presso l'ippodromo, in cui all'epoca prestava servizio, nel mattino del giorno del delitto, donde la compatibilità dell'accertata presenza col breve spostamento richiesto perché il Cianciaruso si fosse portato, in quello stesso mattino, anche nel luogo di commissione dell'omicidio.

Ne discende che correttamente la Corte di assise di appello ha confermato, sia pure con altra legittima motivazione, l'esclusione del testimone Battista per genericità della circostanza dedotta e, comunque, per superfluità di essa nell'economia probatoria del processo, in cui il dato della presenza del Cianciaruso presso l'ippodromo di Taranto nel mattino del fatto era stato già acquisito con la testimonianza del fratello della vittima e non era incompatibile con la sua partecipazione all'omicidio commesso nella vicina masseria Sabatini.

E, in proposito, giova precisare che, in punto di genericità e superfluità della prova esclusa, il ricorso dell'imputato non ha dedotto vizi di legittimità e di motivazione apprezzabili in questa sede, e che la testimonianza del Battista non

risulta essere stata neppure oggetto di richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello.

Il giudice di appello, invero, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003, dep. 19/02/2004, Cellini, Rv. 228462; conformi: n. 4882 del 1997, Rv. 208135, e n. 11082 del 1999, Rv. 214334); condizioni, le predette, non ricorrenti nel caso di specie.

1.4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso circa l'erronea applicazione della legge penale nel riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio già enunciato da questa Corte di legittimità, secondo il quale è legittima la contestazione, a soli fini processuali, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, cit. (aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso), in relazione a reato commesso prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge (Sez. 1, n. 10295 del 02/03/2010, dep. 15/03/2010, Pulli, Rv. 246522).

Coerentemente non si è tenuto conto di tale aggravante nella determinazione del trattamento sanzionatorio e, in questa sede, ci si deve limitare ad espungere il mero richiamo normativo di essa nell'imputazione di omicidio, di cui al capo A) della rubrica, non essendo il d.l. n. 152 del 1991, art. 7, ancora in vigore al tempo del commesso delitto in data 11 gennaio 1991.

1.5. Parimenti infondate sono le censure di violazione di legge e vizio di motivazione nel riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione e dei motivi abietti.

Con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici, le Corti di merito hanno dato ragione della sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti: la premeditazione per l'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la deliberazione dell'omicidio, condivisa nell'incontro serale precedente la sua esecuzione dal cosiddetto triumvirato (Cesario-Martera-Cianciaruso) del sodalizio criminale, e per il mantenimento della risoluzione criminosa fino al momento della sua pianificata esecuzione; e i motivi abietti dell'omicidio ravvisati nella brutale soppressione di una giovane vita per bieca strategia criminale con immediata quanto spietata applicazione al sospettato delatore della sanzione estrema senza passaggi intermedi interlocutori e/o repressivi.

Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte che ha già riconosciuto la ricorrenza dell'aggravante dei motivi abietti nella condotta di colui il quale commetta un reato al fine di dimostrare la forza ed il prestigio dell'organizzazione criminale alla quale partecipa (Sez. 1, n. 16602 del 04/10/2012, dep. 12/04/2013, Prisco, Rv. 255878; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, Antonucci, Rv. 241577).

1.6. Il sesto motivo, anch'esso pertinente a dedotta violazione delle regole di valutazione probatoria e al vizio della motivazione, con riguardo alla riconosciuta responsabilità del Cianciaruso per concorso nella tentata rapina aggravata dal numero delle persone, in danno della Cementir s.r.l., attiene a reato comunque estinto per prescrizione come rilevato nella premessa di questa motivazione, di cui si è imposta l'immediata pertinente declaratoria ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

1.7. La censura di violazione di legge e vizio della motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, infine, è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo le Corti di merito, con motivazione adeguata e coerente, rilevato l'estrema gravità del fatto e l'elevata pericolosità del suo autore nonché del contesto criminale mafioso in cui era stato commesso, dando dunque adeguata ragione del negato mitigamento del trattamento sanzionatorio attraverso il riconoscimento delle invocate attenuanti.

2. La sentenza impugnata va, in conclusione, annullata senza rinvio nei limiti già indicati in premessa; nel resto il ricorso deve essere respinto con esclusione dal capo di imputazione sub A) del richiamo normativo all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B), C) e all'art. 412 cod. pen., perché estinti per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone l'espunzione dal capo A) dell'imputazione del formale richiamo all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Così deciso, in Roma, il giorno 8 novembre 2013.

Il consigliere estensore

Antonella Patrizia Mazzei

*Antonella P. Mazzei*

Il presidente

Arturo Cortese

*Arturo Cortese*

